

DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2017
380/2017/R/IDR

APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTO DALL'ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DELLA BASILICATA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 537/2013/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe e del correlato Piano Economico-Finanziario proposto dalla Conferenza Interistituzionale Idrica Servizio Idrico Integrato, ex Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Basilicata, per l’anno 2013”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 298/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione, per l’anno 2014, dello specifico schema regolatorio proposto dalla Conferenza Interistituzionale Idrica Servizio Idrico Integrato, ex Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Basilicata”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 432/2015/E/IDR, recante “Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per il primo periodo regolatorio 2012 – 2015” (di seguito: deliberazione 432/2015/E/IDR)
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) –

orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 171/2016/S/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. Eventuale chiusura con procedura semplificata” (di seguito: deliberazione 171/2016/S/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 307/2016/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 664/2015/R/IDR, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 307/2016/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016, 2/2016 DSID recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016, 3/2016 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi, in data 1 luglio 2016 dall’Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata (di seguito, EGRIB), ai fini dell’adempimento di taluni degli obblighi di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- la comunicazione inviata dall’Autorità il 10 aprile 2017 (prot. AEEGSI 14081), recante la diffida ad adempiere in forma completa agli obblighi di cui alla citata deliberazione 664/2015/R/IDR;
- la successiva trasmissione da parte dell’EGRIB dell’aggiornamento e dell’integrazione (disposta con decreto 30 del 15 maggio 2017 del medesimo soggetto competente) dei dati, degli atti e dei documenti in precedenza inviati, – ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)".

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità

per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni;
- successivamente, con deliberazione 307/2016/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento volto alla determinazione d'ufficio delle tariffe dei gestori del servizio idrico integrato che ricadono nelle casistiche di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, dando mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici di provvedere alla diffida dei soggetti individuati,
- in particolare, il richiamato comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR prevede che la tariffa sia determinata d'ufficio nei casi in cui il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti o le fonti contabili obbligatorie o la modulistica prevista, ovvero laddove risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli presenti nelle fonti contabili

obbligatorie, e, in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati, e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell’ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, ai sensi di quanto previsto dell’art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell’ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell’ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell’ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che

- ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
 - il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
 - il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
 - con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
 - la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento";
 - in data 1 luglio 2016, l'EGRIB ha trasmesso taluni atti e dati relativi alla predisposizione tariffaria per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, rappresentando, con riferimento al programma degli interventi, le difficoltà incontrate nell'elaborazione del medesimo;
 - con comunicazione del 10 aprile 2017 (prot. AEEGSI 14081), l'Autorità ha diffidato il citato soggetto competente e il gestore Acquedotto Lucano S.p.a. ad adempiere in forma completa agli obblighi di cui alla citata deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - conseguentemente l'EGRIB ha provveduto, in data 15 maggio 2017, alla trasmissione - in forma completa - dello specifico schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativa al gestore Acquedotto Lucano S.p.a., nonché - con le successive integrazioni inviate, da

ultimo, in data 17 maggio 2017 - all'invio degli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

- il medesimo Ente di governo ha trasmesso, altresì, l'adeguamento della convenzione di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- peraltro, nell'ambito della predisposizione tariffaria relativa al secondo periodo regolatorio 2016-2019, l'EGRIB ha provveduto ad esplicitare - in sede di determinazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 del MTI-2 - la quantificazione del valore del moltiplicatore tariffario (9) relativo alle annualità 2012 e 2015, quantificazione avvenuta entro i limiti massimi consentiti dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'EGRIB, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio criticità principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
 - insufficienza quantitativa del sistema delle fonti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
 - inadeguate condizioni fisiche di alcuni tratti delle condotte di adduzione e instabilità geologica del territorio, con conseguente elevato tasso di interruzioni del servizio per interventi di riparazione;
 - obsolescenza delle reti di distribuzione con conseguenti elevati livelli di perdite idriche;
 - parziale copertura dei misuratori di processo nelle infrastrutture di adduzione, nonché vetustà e/o cattivo funzionamento dei misuratori di utenza;
 - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
 - assenza del servizio di raccolta e collettamento dei reflui in alcune aree del territorio;
 - casi di inadeguatezza fisica e dimensionale delle reti fognarie con associati fenomeni di ostruzione delle condotte in occasione delle precipitazioni piovose di maggiore entità;
 - ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
 - assenza dei previsti sistemi di trattamento dei reflui in alcuni agglomerati;
 - presenza di impianti caratterizzati da apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche inadeguate per vetustà e basso rendimento;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:

- miglioramento e messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento e delle reti di adduzione;
- mantenimento di un adeguato stato di conservazione delle infrastrutture di acquedotto, anche al fine del contenimento dei livelli di perdite idriche;
- ammodernamento dei sistemi di misura;
- aumento del grado di copertura del servizio di raccolta e collettamento dei reflui e mantenimento dello stato di conservazione delle infrastrutture fognarie;
- adeguamento del sistema di trattamento dei reflui alla normativa vigente anche al fine del superamento delle procedure di infrazione comunitarie per mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 91/271/CE;
- ammodernamento degli impianti di depurazione esistenti;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici EGRIB ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - realizzazione di nuovi pozzi e del relativo sistema di raccolta e adduzione verso serbatoi cittadini, nonché opere di potenziamento ed ottimizzazione degli schemi idrici esistenti;
 - sostituzione di condotte obsolete nei sistemi di adduzione;
 - completamento, rifacimento ed adeguamento delle reti idriche di distribuzione;
 - rinnovo dei sistemi di misura;
 - estensione delle reti fognarie e di collettamento;
 - adeguamento, ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria esistente;
 - opere di separazione delle acque bianche e nere;
 - realizzazione di nuovi impianti di depurazione e introduzione di nuovi sistemi di trattamento;
 - potenziamento, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione esistenti;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, anche tenuto conto dell'effettiva disponibilità dei contributi pubblici previsti per il secondo periodo regolatorio.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'EGRIB ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti (da coprire tramite tariffa) per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ che - tenuto conto del "contributo in conto esercizio al Gestore per il contenimento della tariffa agli utenti finali" di cui alla legge regionale 5/15 - risulta inferiore all'*Opex pro capite medio* (OPM) stimato dall'Autorità per l'intero settore,
 - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi

Op^{new} ,

posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2014-2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, i menzionati scostamenti non sono di entità tale da pregiudicare - con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, il soggetto competente in parola ha precisato che le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2;
- relativamente alla valorizzazione della componente *ERC*, sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", ERC_{at} , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica, mentre sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa endogeni", ERC_{end} , nei limiti del valore della componente tariffaria $Opex_{end}^{2014}$, quota parte dei costi riferiti alla potabilizzazione e alla depurazione;
- al fine di contenere gli incrementi tariffari, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha esplicitato di aver proceduto - nell'ambito del secondo periodo regolatorio 2016-2019 - a una rimodulazione temporale dei conguagli.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nel corso delle analisi del pertinente schema regolatorio, con riferimento alla trattazione di specifiche componenti tariffarie, riferite alle annualità precedenti al periodo 2016-2019, si è riscontrata la presenza di talune criticità emerse nell'ambito della verifica ispettiva condotta ai sensi della deliberazione 432/2015/E/IDR, cui ha fatto seguito il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 171/2016/S/IDR e conclusosi con l'effettuazione, da parte del gestore, del pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi del comma 5.2 del Regolamento allegato alla deliberazione 243/2012/E/COM, con conseguente estinzione del citato procedimento sanzionatorio. In particolare, assumono rilievo:
 - a) l'imputazione, nel "*ModCo*" del "*FileAto*", di costi inerenti alle opere regionali di adduzione di cui il gestore non era titolare al 31 dicembre 2013 e che, pertanto, sarebbero dovuti essere scomputati integralmente dal calcolo tariffario ai fini della quantificazione della componente afferente ai Costi operativi efficientabili (CO_{eff});
 - b) la quantificazione tra i Costi operativi programmati (*Op*) sulla base del Piano d'Ambito revisionato nel 2008, della totalità dei costi delle opere

- regionali di adduzione di cui il gestore al 2013 non era più titolare;
- c) la mancata valorizzazione nel “*ModStratificazione*” del “*FileProprietario*” relativo al Comune di Miglionico di fondi di ammortamento al 31 dicembre 2011 in corrispondenza di alcuni incrementi patrimoniali;
- d) la valorizzazione nel “*ModStratificazione*” del “*FileAto*”, con riferimento al servizio “Fognatura bianca e pulizia/manutenzione caditoie stradali”, di beni afferenti ad attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico (impianti fotovoltaici per produzione di energia tramite impianti ubicati presso infrastrutture del SII);
- con riferimento alla predisposizione tariffaria relativa al periodo regolatorio 2016-2019, si rileva il superamento delle criticità di cui al precedente alinea, mentre, per quanto attiene le determinazioni tariffarie riferite al primo periodo regolatorio, l’elaborazione delle stesse non sembrerebbe essere stata rettificata sulla base delle sollevate contestazioni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l’Autorità si riserva di determinare l’eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per la gestione di cui all’*Allegato A*:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da parte dell’Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che il gestore in parola ha in particolare: *i*) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii*) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UII;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema

regolatorio e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;

- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti - come aggiornati e integrati da ultimo in data 17 maggio 2017 - risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti sopra richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito;
- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitati i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui all'Allegato A, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno rinviare all'aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, anche in considerazione degli ulteriori elementi che si intendono acquisire dall'Ente di governo dell'ambito (ivi inclusa la verifica delle condizioni di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario secondo condizioni di efficienza per il gestore), la valutazione degli effetti conseguenti al superamento - con riferimento alle predisposizioni tariffarie per il primo periodo regolatorio 2012-2015 - delle contestazioni sollevate con deliberazione 171/2016/S/IDR di cui si è detto in precedenza;
- sia, altresì, opportuno procedere a ulteriori controlli in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposto dall'EGRIB, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui all'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati - anche sulla base delle precisazioni riportate in premessa - a seguito

- dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni